

Ora di dottrina / 221 - Il supplemento

Le mancanze della dichiarazione di Czestochowa (II parte)

CATECHISMO

13_09_2026



**Luisella
Scrosati**



Una seconda affermazione ([qui la prima](#)) decisamente discutibile della dichiarazione della commissione teologica, designata in occasione del Congresso Mariologico Internazionale di Czestochowa del 1996, riguarda il vincolo per la mariologia del capitolo

ottavo della costituzione dogmatica *Lumen Gentium*. Vediamo cosa scrissero gli estensori: «È parso inoltre non doversi abbandonare la linea teologica seguita dal Concilio Vaticano II, il quale non ha voluto definire nessuno di essi [titoli]: non adoperò nel suo magistero il titolo di “Corredentrice”; e dei titoli di “Mediatrice” ed “Avvocata” ha fatto un uso molto sobrio (cf. *Lumen gentium* 62)».

Sul fatto che il Concilio Vaticano II non abbia voluto utilizzare il termine “Corredentrice”, nulla quæstio; tuttavia, i teologi della dichiarazione omettono di ricordare che in LG 58, 60-62, è presente la dottrina espressa da quel titolo e, normalmente, in una eventuale futura definizione dogmatica, è soprattutto il contenuto dottrinale ad essere fondamentale; una svista singolare e preoccupante, perché sembra denotare la volontà di giungere ad una conclusione prestabilita, a prescindere dai fatti. Fatti che ci dicono, tra l'altro, che alcuni titoli che si ritrovano nel magistero dei pontefici, tra cui quello di Corredentrice, vennero omessi perché «sebbene verissimi in sé, potrebbero essere difficili da comprendere per i fratelli separati (come i protestanti). Tra tali parole si possono enumerare le seguenti: “Corredentrice del genere umano”». (*Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, Volumen I, Periodus Prima, Pars IV, Città del Vaticano 1971, p. 99). La commissione si dimenticò di ricordare anche questo importante fatto: l'unica ragione per cui si fece la scelta di omettere il titolo ha a che fare con motivi prudenziali di tipo ecumenico, non dogmatiche. Ed è per questa ragione che in LG ritroviamo la dottrina della corredenzione di Maria, ma non il titolo. Tante, troppe amnesie per una commissione che doveva lavorare specificamente su questo tema.

Non si comprende poi da dove si deduca che «dei titoli di “Mediatrice” ed “Avvocata”», il Concilio avrebbe «fatto un uso molto sobrio». Che significa? Questi titoli non solo sono presenti al n. 62 – «Per questo la beata Vergine è invocata nella Chiesa con i titoli di Avvocata, Ausiliatrice, Soccorritrice, Mediatrice» –, ma si fa persino notare che è uso comune nella Chiesa utilizzarli e, in nota, si rimanda alle encicliche papali anteriori in cui essi si ritrovano. Per la serie: la Chiesa li usa, i papi li usano e anche noi, padri conciliari, li usiamo. La “sobrietà” è dunque solo nei desideri dei redattori della dichiarazione di Czestochowa, i quali, non potendo negare che il Concilio questi titoli li ha usati, hanno pensato bene di smorzare gli entusiasmi inventandosi di sana pianta la “sobrietà”...

L'affermazione sopra riportata sottende poi un'idea non corretta di cosa un'assemblea ecumenica rappresenti nella vita della Chiesa. Non vi è dubbio che le decisioni di un concilio ecumenico siano espressione del magistero della Chiesa, che richiede un

assenso differente, a seconda del tenore dei testi. Dal che ne deriva che non ogni affermazione presente nei documenti dei concili della Chiesa sia vincolante o irriformabile. Invece, la dichiarazione di Czestochowa lascia intendere che non solo un concilio vincoli a prescindere, ma che persino i silenzi di un concilio dettino delle “linee teologiche” da cui non sarebbe lecito allontanarsi. E questo è falso, nella teoria e nella pratica. Nella teoria, perché, come dicevamo sopra, non appartiene alla dottrina cattolica ritenere che ogni virgola di un concilio ecumenico vincoli la Chiesa per il resto dei suoi giorni; tanto più se alcune scelte espressive o omissive sono motivate non da ragioni dogmatiche, ma da ragioni prudenziali e pastorali. Indicazioni di questa categoria, che potevano valere in determinati contesti, possono non essere più adeguate, quando non persino controproducenti, in altri. Inoltre, il papa, da solo o con i vescovi riuniti in concilio, ha tutte le facoltà di integrare, far sviluppare e persino correggere dei testi di un concilio ecumenico, per far meglio risplendere le verità della fede, contrastare degli errori sorti in seguito, e venire incontro alle reali necessità di un tempo storico.

Nella pratica, poi, perché i redattori della dichiarazione non hanno (volutamente?) preso in considerazione un fatto evidente, ossia che un pontefice, san Giovanni Paolo II, *dopo* il Concilio e prima della dichiarazione del 1996, più volte utilizzò il titolo di Corredentrice e ne spiegò la verità sottesa (vedi [qui](#) e [qui](#)). Che il papa non abbia capito la “linea teologica” del Concilio? Al contrario, egli ha anche voluto commentare proprio i paragrafi di *Lumen Gentium* che contengono la dottrina della corredenzione, per chiarire che il Concilio ha affermato la cooperazione singolare, attiva di Maria alla nostra redenzione, durante l’evento del Calvario, e non solo dopo, come per tutti i cristiani. Ed è significativo che all’udienza generale del 9 aprile 1997 – appena un paio di mesi prima che la dichiarazione di Czestochowa fosse pubblicata su *L’Osservatore Romano*, udienza che sintetizza l’insegnamento del papa polacco sulla corredenzione e durante la quale, come ci ha testimoniato una persona allora presente, il papa utilizzò per tre volte il titolo di “Corredentrice” (che poi venne sostituito, nella versione scritta, con quello più neutro di “cooperatrice”) – san Giovanni Paolo II si premurava di rispondere a quanti hanno «temuto che si volesse porre Maria sullo stesso piano di Cristo». Wojtyła già era a conoscenza delle conclusioni della commissione.

È da notare che due autorevoli personaggi competenti, particolarmente vicini a Giovanni Paolo II, condividevano sia la dottrina che il titolo di Corredentrice. Il primo è il cardinale Mario Luigi Ciappi, per anni teologo e poi pro-teologo della Casa Pontificia, che scrisse una lettera posta come prefazione del libro *Maria Corredentrice Mediatrix Avvocata. Dedicato al Papa Giovanni Paolo II e ai Vescovi della Chiesa Universale*

(1993), nella quale si legge: «Leggo con piacere ed ammirazione questo studio teologico su *Maria, Corredentrice, Mediatrix, Avvocata*. È tutto in conformità con la Divina Rivelazione, nelle Sacre Scritture del Vecchio e del Nuovo Testamento, nella Tradizione della Chiesa dal tempo degli Apostoli, e nel solenne ed ordinario Magistero della Chiesa, fino a ed includendo il Papa Giovanni Paolo II nella sua Enciclica, *Redemptoris Mater*».

Il secondo è il gesuita P. Jean Galot, riconosciuto come “il mariologo di Giovanni Paolo II”. In un importante articolo su *La Civiltà Cattolica* (3/1994), confermava la cooperazione diretta di Maria al sacrificio redentore di Cristo e, relativamente a *Lumen Gentium*, non aveva dubbi che «senza adoperare il termine “corredentrice”, il Concilio ne enuncia chiaramente la dottrina: una cooperazione di un genere unico, cooperazione materna alla vita e all’opera del Salvatore, che raggiunge la vetta nella partecipazione al sacrificio del Calvario e che è orientamento verso la restaurazione soprannaturale delle anime»; per affermare poco dopo, che Maria è la «corredentrice». Che abbiano entrambi frainteso la “linea teologica” del Concilio?